

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 28. 12. 2018

Prot. n. A001/2018/ 787288

Ordinanza n. PROI. 787288

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli schianti boschivi dovuti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto.1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e lavori pubblici";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), ed in particolare gli articoli 34, 37 e 38;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per

estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 del 31 ottobre 2018 che detta indicazioni per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato l'intero territorio provinciale a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 31 ottobre 2018 volta a richiedere allo Stato la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) per il territorio della provincia di Trento colpito dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018. Tale deliberazione è stata assunta ai sensi degli articoli 33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che prevedono interventi statali a carattere aggiuntivo, rispetto a quelli provinciali, all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che, per la loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiate solo con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province, qualora sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale ai sensi del coordinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24 del d.lgs. n. 1 del 2018;
- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio di diverse regioni italiane, tra le quali anche quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, e, contestualmente, nelle more della ricognizione dei fabbisogni, sono state destinate risorse per l'attuazione dei primi interventi, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Con detto provvedimento sono stati assegnati euro 2.500.000,00 alla Provincia autonoma di Trento;
- l'ordinanza n. 654203 del 2 novembre 2018 del Presidente della Provincia recante: "Articoli 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 91 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) - Ordinanza contingibile e urgente concernente la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione Civile per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018";
- l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", sulla quale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 è stata espressa l'intesa da

parte del Presidente della Provincia, confermata e ratificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 16 novembre 2018;

- vista l'ordinanza n. 560 del 7 dicembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- l'articolo 4, comma 11, dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale si prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo relativo alle deroghe trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime e che, con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione le Province medesime provvedono alle finalità dello stesso articolo secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti;
- l'articolo 12 della medesima ordinanza concernente la rimozione degli alberi abbattuti ed in particolare il comma 10 che consente di applicare le deroghe dell'articolo 4 della medesima ordinanza a specifiche attività connesse alla realizzazione delle finalità dell'articolo stesso;
- l'articolo 15, comma 3, della citata ordinanza, che riconosce in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza a disporre direttamente gli interventi sulla base del rispettivo ordinamento e dispone che le deroghe dell'articolo 4 della citata ordinanza riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano degli interventi dell'articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della stessa ordinanza;

Considerato che:

- l'emergenza è definita quale la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi

tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi;

- occorre procedere con interventi di messa in sicurezza e ripristino delle aree boscate a seguito dell'evento calamitoso, che ha eccezionalmente interessato molteplici ed estese aree forestali distribuite in modo frammentato sull'intero territorio provinciale, per ripristinare le condizioni di stabilità fisica, di sicurezza idrogeologica e di equilibrio ecologico del territorio forestale e montano. In tal senso, la permanenza in bosco degli alberi danneggiati e atterrati da raffiche di vento e trombe d'aria potrebbe cagionare ulteriori gravi danni ai popolamenti forestali per l'insorgenza di emergenze di carattere fitosanitario dovute in particolare all'azione degli scolitidi;
- risulta necessario disporre, in via straordinaria, l'attuazione di massicci interventi forestali per consentire la ripresa delle normali condizioni di stabilità delle foreste, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
- ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9 del 2011 gli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale;
- ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 2011 quando è dichiarato lo stato di emergenza l'esecuzione dei lavori e delle relative forniture secondo le procedure di somma urgenza previste dall'articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici è consentita anche oltre il limite previsto dal comma 2 dello stesso articolo, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare la situazione di rischio o di danno e fermo restando l'importo massimo fissato dallo stesso comma 2 per ciascun ordinativo scritto. L'affidamento dei lavori di somma urgenza, quando le circostanze non consentono alcun indugio, può essere disposto anche individuando direttamente una o più imprese, senza selezione tra più soggetti economici;
- il Presidente della Provincia ha effettuato, con l'ausilio delle strutture tecniche competenti provinciali, anche sopralluoghi e incontri con gli amministratori e i tecnici dei comuni colpiti, i proprietari forestali e i rappresentanti del sistema delle imprese di filiera del legno.

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 e dichiarata dal decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 sull'intero territorio della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011. Questa ordinanza, ai sensi dall'articolo 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9 del 2011, detta disposizioni per l'attuazione degli interventi per la gestione dello stato di emergenza relativi agli schianti boschivi che hanno interessato in maniera diffusa il territorio provinciale.

2. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano agli interventi previsti dal piano d'azione disciplinato dall'articolo 2 comprese le attività già effettuate nell'immediatezza dell'evento.

Articolo 2

Piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018

1. La Provincia, tramite la struttura competente in materia di foreste, predispone nel rispetto dei termini previsti dall'ordinanza statale del Capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 un "Piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018", di seguito denominato "piano".

2. Il piano individua in relazione alle finalità indicate dall'articolo 1:

- a) gli ambiti territoriali di intervento sulla base di apposita mappatura con i comuni nei quali è prioritario intervenire per rimuovere gli alberi abbattuti e il materiale vegetale, nonché per effettuare eventuali interventi di sistemazione e rimboschimento;
- b) le infrastrutture forestali, – strade forestali, piste di esbosco e piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname e della biomassa – che necessitano di ripristino;
- c) le eventuali esigenze di nuova viabilità forestale;
- d) le nuove aree di prima lavorazione e deposito temporaneo del legname e della biomassa;
- e) i criteri di priorità per lo sgombero;
- f) gli enti pubblici proprietari di bosco che hanno subito schianti in quantità particolarmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3);
- g) raccomandazioni ai proprietari boschivi su tempi e modalità di gestione in base alle entità dei danni, privilegiando l'affidamento delle attività di esbosco e la vendita all'imposto per i proprietari con quantitativi non particolarmente rilevanti e, in ogni caso, di destinare una quota del materiale legnoso schiantato a tale modalità di vendita, assicurando un'immissione graduale sul mercato.

3. Il piano può altresì individuare:

- a) i criteri per la suddivisione in lotti omogenei, ai fini dell'affidamento delle attività di rimozione del legname caduto negli ambiti territoriali d'intervento;
- b) i tempi per la rimozione degli alberi nei boschi privati ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
- c) gli importi ritenuti congrui sia dei sovraccosti d'esbosco per metro cubo di legname rispetto al costo medio di esbosco ante emergenza sia degli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati.

4. Per ogni singolo ambito territoriale d'intervento sono indicati i comuni, la descrizione tecnica sommaria degli interventi e la relativa durata nonché l'indicazione del costo complessivo stimato.

5. Il piano è approvato anche per le finalità degli articoli 1 e 12 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale e può essere realizzato e rivisto in stralci successivi sulla base degli aggiornamenti tecnici necessari.

6. Il piano individua i soggetti che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6 della L.P. 9 del 2011, di seguito denominati "soggetti attuatori", realizzano gli interventi dallo stesso previsti per i diversi ambiti territoriali. In particolare, i soggetti attuatori sono la Provincia stessa, tramite le proprie strutture, i comuni amministrativi, i comuni proprietari dei boschi, le ASUC e gli altri soggetti quali consortele, Regola feudale di Predazzo, Magnifica comunità di Fiemme e Regole di Spinale e Manéz. I soggetti attuatori possono operare anche in forma associata e avvalersi delle strutture forestali della Provincia. I soggetti attuatori possono inoltre stipulare accordi ai fini di utilizzare capacità organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarità e l'esercizio funzione. Tali accordi possono essere firmati anche non digitalmente.

7. Alle attività funzionali alla redazione del piano si applicano le deroghe previste in materia contrattuale dall'art. 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale.

8. I provvedimenti per l'esecuzione delle attività e degli interventi previsti dal piano motivano riguardo alla verifica della loro congruenza col piano stesso.

9. Il piano è approvato con ordinanza del Presidente della Provincia e trasmesso ai sensi dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale. Il piano approvato è pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati anche al fine di assicurare la conoscibilità degli obblighi da esso derivanti ai soggetti privati proprietari di bosco.

Art. 3

La rimozione degli alberi abbattuti

1. Negli ambiti territoriali d'intervento individuati dal piano, i soggetti attuatori possono vendere il materiale legnoso presente in bosco (c.d. vendita in piedi) o affidare le attività di esbosco (taglio e trasporto del materiale ai piazzali di stoccaggio per il successivo prelievo da parte dell'acquirente). Tali soggetti possono comunque applicare le procedure di cui all'articolo 12, comma 8, dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale.

2. I soggetti attuatori in tutti i casi collocano, con priorità per quello collocato dai proprietari forestali per la vendita, il legname e il materiale vegetale nelle apposite aree di deposito individuate dal piano, garantendone la messa in sicurezza.

3. Le deroghe previste dagli articoli 4 e 5 e le procedure semplificate previste dall'articolo 6 si applicano ai seguenti interventi e attività:

- a. operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e tecnologiche offerte dallo stato dell'arte anche nei confronti di piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;
- b. ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero realizzazione della viabilità forestale e di cantiere funzionale all'accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori, harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto;
- c. allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le varie tipologie offerte dallo stato dell'arte ferme restando le segnalazioni agli operatori del servizio aereo;
- d. realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato (luoghi di separazione dei fusti dalla ramaglia ed eventualmente dalle ceppaie con apparato radicale incluso);
- e. realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi (scortecciatura, depezzatura, cippatura, etc.), di deposito e di stoccaggio - anche di lungo periodo - del materiale legnoso lavorato, ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture temporanee di sommario ricovero e copertura. Tali depositi possono essere anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle norme citate all'articolo 4. E' altresì ammesso il ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere sottovuoto il legname di qualità;
- f. lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero nonché opere provvisorie utili e necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari profili di operatività ricompresi nei punti precedenti;
- g. lavori di rimboschimento;
- h. opere ed interventi paramassi e paravalanghe all'interno di superfici boscate compromesse dagli schianti, in attesa della ricostituzione boschiva

4. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della viabilità forestale, i Comuni amministrativi individuati quali soggetti attuatori, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione

almeno tre giorni prima dell'intervento, di avvisi all'albo pretorio comunale, possono intervenire per la rimozione degli alberi abbattuti ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.

5. La rimozione degli alberi nei boschi di proprietari privati diversi dai soggetti attuatori negli ambiti territoriali individuati dal piano è effettuata dai medesimi proprietari privati. In caso di inosservanza dell'obbligo di rimozione e nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti dal piano, il comune amministrativo competente provvede in via sostitutiva ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.

6. Nel caso di ritardo od omissione dei comuni nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 192 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 91 bis della legge provinciale n. 11 del 2007, il versamento ivi previsto nel caso di introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive conseguenti agli schianti di cui alla presente ordinanza ammonta ad una percentuale degli introiti medesimi definita con l'ordinanza di approvazione del piano prevista all'articolo 2, comma 8, ed è destinato agli interventi di ripristino dei boschi danneggiati, tramite rimboschimenti ed interventi di cui al comma 3, lettere b), d), e), f) g) e h).

Art. 4

Deroghe per gli interventi della Provincia

1. La Provincia con provvedimento motivato può realizzare gli interventi previsti dal piano disciplinato all'articolo 2 in deroga alle seguenti disposizioni normative provinciali:

a) l.p. 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura), con riferimento ai seguenti articoli:

1. art. 16 (Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra), allo scopo di derogare alle autorizzazioni ivi previste;
2. art. 38 (Misure di conservazione) e art. 39 (Valutazione di incidenza) allo scopo di derogare alle misure di conservazione e alla valutazione d'incidenza;
3. art. 58 (Modalità gestionali), in riferimento alle modalità gestionali della vendita dei prodotti legnosi, in raccordo con quanto previsto di seguito in deroga alla legge provinciale sui contratti (l.p. 19 luglio 1990, n. 23);
4. art. 61, comma 2, in materia di obbligo di affidamento a ditte iscritte alla CCIAA di Trento e di patentino forestale. In tal caso, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell'ambito dei lavori forestali, le ditte non iscritte alla CCIAA di Trento producono

attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;

b) l.p. 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), in relazione agli artt. 7, 7 bis e 8, con riferimento alla necessità ivi prevista di acquisire previamente la concessione o l'autorizzazione per interventi rispettivamente nel demanio idrico provinciale o in fascia di rispetto del medesimo;

c) l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio):

- 1) art. 68 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale), comma 2;
- 2) art. 95 (Opere soggette a conformità urbanistica);

d) l.p. 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento):

1. art. 21 (Trattativa privata), art. 18 (Licitazione privata), art. 19 (Asta pubblica), art. 20 (Appalto concorso), allo scopo di consentire l'affidamento diretto dei contratti aventi ad oggetto l'esbosco al soggetto ritenuto idoneo fino alla soglia di 200.000,00 euro. Resta ferma per gli affidamenti superiori alla predetta soglia l'applicazione delle deroghe previste dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale in materia di appalti e contratti.
2. art. 21 (Trattativa privata), art. 18 (Licitazione privata), art. 19 (Asta pubblica), allo scopo di consentire l'affidamento diretto dei contratti di vendita del legname e del materiale vegetale alla ditta ritenuta idonea fino alla soglia di 200.000,00 euro. Al di sopra della predetta soglia l'affidamento può avvenire previo confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori economici.
3. art. 36 ter 1 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture), al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti anche senza l'impiego di mezzi e strumenti elettronici e senza necessità di rispettare l'obbligo di utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto provinciali e nazionali e al fine di consentire ai comuni di affidare i contratti, in ogni caso, direttamente ed autonomamente senza obbligo di ricorso all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) e senza necessità di rispettare gli obblighi di gestione associata.

e) l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), in ordine all'art. 12 bis (Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici) e alle relative deliberazioni attuative, allo scopo di consentire la deroga all'obbligo dell'applicazione dei criteri ambientali minimi nell'affidamento dei contratti pubblici, fatto salvo il richiamo delle deroghe alla l.p. n. 2 nel 2016 di cui al comma 2 della presente ordinanza;

f) l.p. 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in ordine all'articolo 52, comma 9 e d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., in ordine all'articolo 179, al fine di consentire l'affidamento diretto per lavori pubblici fino alla soglia di 200.000 euro;

2. Agli affidamenti dei contratti finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti da questa ordinanza possono comunque essere motivatamente applicate, in quanto compatibili, le deroghe contenute nell'ordinanza del 19 dicembre 2018, prot. n. 774347, ed in particolare quelle relative alla l.p. 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici 1993) e alla l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), fermo restando che anche per gli interventi disciplinati da questa ordinanza non trova applicazione la deroga prevista dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale in materia di contratti pubblici con riferimento all'art. 97 del d.lgs. 50 del 2016 in materia di verifica dell'anomalia e con riferimento all'articolo 31 del medesimo decreto in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento.

3. Si dà atto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale, gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e che la separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso. A tal fine le deroghe di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale si applicano anche con riferimento agli analoghi istituti o disposizioni previsti dal d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

4. Le deroghe di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale sono applicabili anche con riferimento ad analoghi istituti o disposizioni previsti dall'ordinamento provinciale, nonché dalle relative disposizioni attuative.

5. Le deroghe previste da questa ordinanza si applicano anche con riferimento alle disposizioni contenute nelle normative provinciali di settore, che disciplinano analoghe fattispecie.

6. Fermo restando quanto specificamente previsto da questo articolo, trovano comunque applicazione le deroghe previste dagli articoli 4 e 12 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale, comprese quelle alle disposizioni statali a cui rinvia la normativa provinciale.

7. Restano fermi gli ulteriori strumenti di accelerazione e semplificazione previsti dall'ordinamento provinciale.

Art. 5

Deroghe per gli interventi dei soggetti attuatori diversi dalla Provincia

1. I soggetti attuatori diversi dalla Provincia con provvedimento motivato possono realizzare gli interventi previsti dal piano disciplinato all'articolo 2 in deroga alle seguenti disposizioni normative provinciali:

a) l.p. 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura), con riferimento ai seguenti articoli:

1. art. 38 (Misure di conservazione) allo scopo di derogare alle misure di conservazione;
2. art. 58 (Modalità gestionali), in riferimento alle modalità gestionali della vendita dei prodotti legnosi, in raccordo con quanto previsto di seguito in deroga alla legge provinciale sui contratti, l.p. 19 luglio 1990, n. 23;
3. art. 61, comma 2, in materia di obbligo di affidamento a ditte iscritte alla CCIAA di Trento e di patentino forestale, esclusivamente con riferimento agli enti pubblici proprietari che hanno subito schianti in quantità particolarmente rilevanti indicati nel piano e agli altri proprietari pubblici associati al fine di gestire quantità particolarmente rilevanti secondo le soglie indicate dal piano. In tal caso, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell'ambito dei lavori forestali, le ditte non iscritte alla CCIAA di Trento producono attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio):

- 1) art. 67 (Procedimento di rilascio e di validità dell'autorizzazione paesaggistica), comma 4 riducendo a trenta giorni i termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- 2) art. 82 (Procedimento di rilascio del permesso di costruire), comma 1, al fine di ridurre il termine per il rilascio del permesso di costruire e art. 95 (Opere soggette a conformità urbanistica), comma 2, riducendo a trenta giorni i termini per esprimere l'accertamento;

2. Agli interventi dei soggetti attuatori diversi dalla Provincia possono essere applicate con provvedimento motivato anche le altre deroghe richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) e dai commi da 2 a 7 in quanto compatibili.

Art. 6

Semplificazioni procedurali per la realizzazione delle opere

1. Per le opere, realizzate dalla Provincia e dai comuni, previste dal piano di cui all'articolo 2 resta ferma la possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, che si svolge secondo le modalità semplificate specificate dall'ordinanza prot. n. 774347 del Presidente della Provincia.

2. L'indizione della conferenza di servizi prevista dal comma 1 può essere richiesta anche dalla Magnifica Comunità di Fiemme per la realizzazione delle opere previste dal piano di cui all'articolo 2.

3. Per le opere previste dal piano di cui all'articolo 2, i soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 possono chiedere che il rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie avvenga nell'ambito della conferenza di servizi disciplinata dal d.p.p. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg

(regolamento in materia di autorizzazione unica territoriale), se la loro realizzazione è subordinata all'ottenimento delle seguenti autorizzazioni o concessioni:

a) autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica territoriale (AUT), prevista dall'articolo 21 della l.p. 19 del 2013;

b) l.p. 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), in relazione agli artt. 7, 7 bis e 8, per interventi nel demanio idrico provinciale o in fascia di rispetto del medesimo;

c) art. 39 (Valutazione di incidenza);

d) art. 16 (Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra).

4. Nei casi previsti dal comma 3, i termini di cui al d.p.p. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg sono dimezzati.

Art. 7

Obbligo di segnalazione degli ostacoli che costituiscono pericolo per il volo a bassa quota.

1. Qualora per l'esecuzione degli interventi individuati dal Piano di cui all'articolo 2 sia necessario l'utilizzo di infrastrutture, quali le teleferiche da esbosco, chiunque installi o utilizzi, nel caso in cui siano già installate, predette infrastrutture è tenuto ad apporvi adeguata segnaletica diurna e notturna, sulla base di linee guida definite dal dipartimento competente in materia di protezione civile.

2. L'obbligo di apporre la segnaletica di cui al precedente comma si riferisce esclusivamente alle infrastrutture connesse all'attività di esbosco che si trovano ad una quota superiore a quella delle chiome degli alberi ovvero in spazi aperti non boscati, costituendo in tal modo un potenziale pericolo per il volo aereo a bassa quota.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. In applicazione della deroga all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevista dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del dipartimento della protezione civile nazionale, è consentito il conferimento del materiale vegetale da parte dei soggetti attuatori agli

impianti di compostaggio già autorizzati sul territorio provinciale in deroga ai quantitativi e alle tempistiche previsti dalle autorizzazioni in essere.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza negli ambiti territoriali, con riferimento anche alle infrastrutture, individuati dal piano sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'ordinanza del 19 dicembre 2018 prot. n. 774347.

3. Resta fermo quanto previsto e richiamato dall'Ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. n. 654203.

Art. 9

Norme transitorie

1. Nelle more di approvazione del piano la presente ordinanza si applica agli interventi effettuati nelle proprietà boschive elencate nell'allegato 1. Vale in ogni caso la raccomandazione per i proprietari pubblici di bosco con quantitativi non particolarmente rilevanti di privilegiare l'affidamento delle attività di esbosco e la vendita all'imposto e, in ogni caso, di destinare una quota del materiale legnoso schiantato a tale modalità di vendita, assicurandone l'immissione graduale sul mercato.

2. Nelle more di approvazione del piano, si considerano soggetti attuatori quelli indicati all'articolo 2, comma 6.

3. Nelle more di approvazione del piano, la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a) numero 3), trova applicazione soltanto con riguardo agli enti pubblici proprietari di bosco elencati nell'allegato 2.

Art. 10

Pubblicazione

1. Questa ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile ai Comuni coinvolti

2. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto della presente ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

Art. 11

Disposizioni finanziarie


1. Gli interventi di competenza della Provincia sono realizzati con le risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi medesimi ai sensi dell'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011.

Art. 12

Durata

1. Questa ordinanza ha efficacia per la durata dello stato di emergenza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto della presente ordinanza e farlo osservare.

- dott. Maurizio Fugatti -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Fugatti', written over the printed name.